



**Comune di
Sant'Angelo a Cupolo**

Provincia di Benevento

3° Settore - Servizi al Territorio

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER GLI INCENTIVI AI DIPENDENTI
COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI TECNICHE E PER
L'INNOVAZIONE**

(AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.)

Approvato con delibera di Giunta municipale n. 94 del 16.12.2019

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
 - Art. 2 - Campo di applicazione
 - Art. 3 - Definizioni
 - Art. 4 - Costituzione e gestione del Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche e per l'innovazione
 - Art. 5 - Gruppo di lavoro
 - Art. 6 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale
 - Art. 7 - Termini per le prestazioni
 - Art. 8 - Rapporti con altri Enti pubblici
 - Art. 9 - Quantificazione del Fondo
 - Art. 10 - Quantificazione della quota del Fondo destinata all'innovazione
 - Art. 11 - Quantificazione della quota complessiva del Fondo destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche (FF) e ripartizione di tale quota tra i singoli interventi (FF singolo)
 - Art. 12 - Ripartizione dell'importo del Fondo destinato a finanziare l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dal personale interno per ciascun singolo intervento [FFsingolo (i)] tra i vari dipendenti che hanno partecipato alle attività tecniche connesse all'intervento medesimo
 - Art. 13 - Liquidazione degli incentivi
 - Art. 14 - Ore di lavoro straordinario
 - Art. 15 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione
 - Art. 16 - Decurtazione dell'incentivo
 - Art. 17 - Responsabilità
 - Art. 18 - Informazione e pubblicità
 - Art. 19 - Tutela dei dati personali
 - Art. 20 - Collegio di raffreddamento dei conflitti
 - Art. 21 - Entrata in vigore
 - Art. 22 - Disposizioni finali
 - Art. 23 - Rinvio dinamico
- ALLEGATO A): Modello di scheda per la costituzione del Gruppo di lavoro

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante il “Codice dei contratti pubblici”, e si applica nei casi di svolgimento a cura del personale interno delle funzioni tecniche connesse alle procedure di acquisizione di opere o di lavori, di servizi e di forniture.
2. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei criteri per la determinazione e la ripartizione del fondo destinato agli incentivi in favore dei dipendenti per lo svolgimento di funzioni tecniche e all’innovazione di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo n. 50/2016 (d’ora in avanti denominato anche “Fondo”).
3. Gli incentivi di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
4. L’incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell’Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione delle acquisizioni di lavori e opere pubbliche, servizi e forniture all'interno degli stessi Uffici dell’Ente, con conseguenti minori costi per l’Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.
5. In caso di appalti misti, l’incentivo di cui al presente regolamento è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente servizi o forniture in proporzione al corrispondente importo degli stessi.
6. L'attribuzione dell'incentivo connesso allo svolgimento delle funzioni tecniche è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
7. Le funzioni, i compiti, le responsabilità e le attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei contratti pubblici sono quelle definite dal D.Lgs. n. 50/2016, dai suoi Decreti e provvedimenti attuativi e dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti.
8. Le funzioni tecnico-amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopra citata, che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte dal personale interno nell’ambito dell’espletamento di tutte le altre mansioni che gravano in capo ai dipendenti di ruolo dell’Amministrazione comunale.
9. L’incarico di Responsabile unico del procedimento si intende ex lege attribuito al Responsabile del Settore a cui compete la voce / capitolo di PEG dell’intervento di acquisizione di lavori, servizi o forniture, salvo diverso provvedimento espresso. In caso di utilizzo dei servizi della Centrale di committenza per le procedure di affidamento in appalto dei contratti, l’incarico di Responsabile del procedimento per la parte di aggiudicazione si intende ex lege attribuito al Responsabile dell’Ufficio individuato in base alla normativa che disciplina il funzionamento della Centrale di committenza, salvo diverso provvedimento espresso.
10. La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Collaudatore deve avvenire in linea con i contenuti fissati dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dai relativi Decreti attuativi e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici sono costituite dalla percentuale dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e sono dirette ad incentivare lo svolgimento da parte dei dipendenti dell'Ente delle funzioni tecniche relative esclusivamente alle attività tassative indicate dal comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, come di seguito indicate, al fine di consentire lo svolgimento della procedura e l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. L'incentivo in oggetto si applica allo svolgimento da parte dei dipendenti dell'Ente, all'interno delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, delle funzioni tecniche relative esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove ciò sia necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Ai fini del riconoscimento degli incentivi in oggetto, per lavori pubblici devono intendersi le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ad eccezione della lettera e).
4. In merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, si precisa che:
 - il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia svolta all'interno dell'Ente;
 - possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di carattere amministrativo.
5. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività di manutenzione ordinaria, in quanto non ricomprese nell'elenco tassativo di cui all'art. 113, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Sono, altresì, escluse dagli incentivi le forniture per beni di consumo e le prestazioni di servizi non soggetti a verifica dell'esecuzione espletata tramite accertamento dello stesso RUP o Direttore dell'esecuzione e che non siano aggiudicati sulla base di un piano di intervento o programma organizzativo delle prestazioni di servizio.
7. La disciplina dell'incentivo connesso allo svolgimento di funzioni tecniche dettata dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 si applica agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
8. Il Fondo per gli incentivi connessi alle funzioni tecniche non sarà costituito qualora l'Ente potrà in essere contratti o convenzioni che prevedano modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) "PROGETTO": il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o il lavoro pubblico, nonché, con riferimento alle procedure di acquisizione di servizi o forniture, l'unico livello o i più livelli di progettazione previsti dall'art. 23, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP): il soggetto individuato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida A.N.AC. ed investito delle relative funzioni, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone al Responsabile del Settore competente l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di lavoro;
- C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firma il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) "DIRETTORE DEI LAVORI / DIRETTORE DELL'ESECUZIONE":
 - a) nel caso di acquisizione di lavori: dipendente tecnico abilitato responsabile dell'Ufficio di direzione. Il direttore dei lavori firma gli atti inerenti l'esecuzione dei lavori assumendosene la relativa responsabilità;
 - b) nel caso di acquisizione di servizi o forniture: dipendente dell'Amministrazione competente in materia che firma gli atti inerenti l'esecuzione del contratto assumendosene la responsabilità totale;
- E) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Ente, che collabora tecnicamente, amministrativamente o materialmente all'adozione di atti o allo svolgimento di attività nell'ambito del procedimento, mediante un contributo intellettuale o materiale alle attività di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, pur non ricoprendo posizioni di responsabilità diretta o personale e non firmando elaborati progettuali o altri documenti;
- F) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
- G) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 5;
- H) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 50/2016, in qualsiasi modo realizzate (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.);
- I) "ACQUISIZIONE DI SERVIZI": attività aventi per oggetto la prestazione di servizi;
- J) "FORNITURE": le attività aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;

- K) "FONDO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE E PER L'INNOVAZIONE" (anche detto più semplicemente "FONDO"): Fondo di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- L) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo);
- M) "FONDO PER L'INNOVAZIONE": parte del Fondo destinata all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (20% del Fondo).

Art. 4 - Costituzione e gestione del Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche e per l'innovazione

1. Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture.
2. Con riferimento a ogni singolo progetto approvato per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture, l'Amministrazione, nei casi consentiti dalla normativa e dal presente regolamento, destina al predetto Fondo una somma, la quale non deve essere superiore al 2 (due) per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza) e che deve essere comunque modulata diversamente in base al medesimo importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
3. Le somme da allocare nel Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche e per l'innovazione sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di affidamento del contratto si verificano dei ribassi.
5. All'interno della misura massima pari al 2 (due) per cento dell'importo delle acquisizioni di lavori, servizi o forniture posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), l'importo complessivo del Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche e per l'innovazione relativo a ciascun anno è quantificato nella misura variabile tenendo conto del diverso importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza).
6. In particolare, in correlazione dell'importo posto a base della procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture, la percentuale massima del 2% destinata all'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche subisce una decurtazione con le modalità previste dal seguente prospetto:

Per LAVORI % di riduzione in relazione all'entità dell'importo a base di gara	
0%	da 0,00 ad inferiore ad Euro 1.000.000,00
5%	compreso tra Euro 1.000.000,00 ed Euro 3.000.000,00
10%	compreso tra Euro 3.000.000,01 ed Euro 5.548.000,00
20%	oltre Euro 5.548.000,01

Per FORNITURE DI BENI E SERVIZI % di riduzione in relazione all'entità dell'importo a base di gara	
0%	da 0,00 ad inferiore ad Euro 40.000,00

5%	compreso tra Euro 40.000,00 ed Euro 100.000,00
10%	compreso tra Euro 100.000,01 ed Euro 221.000,00
15%	oltre Euro 221.000,00

7. Il Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche e per l'innovazione è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili destinate alla contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma 1, lett. k), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 01.04.1999 e dall'articolo 31, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22.01.2004, nonché da ultimo dall'art. 68, co. 3, lett. c), del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018.

Art. 5 - Gruppo di lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, è costituito un Gruppo di lavoro, formato da personale interno dell'Ente.
2. L'individuazione dei dipendenti facenti parte del Gruppo di lavoro chiamato a svolgere, con riferimento alle singole procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture, le attività di cui all'art. 113, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - b) specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.
3. La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa da sostenere per la singola procedura di acquisizione di lavori, servizi o forniture. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Settore competente in merito alla singola procedura di acquisizione di lavori, servizi o forniture, sentito il Responsabile del procedimento ove diverso, con atto di affidamento di incarico di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.
4. All'interno del Gruppo di lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.
5. Fanno parte del Gruppo di lavoro i dipendenti dell'Ente che ricoprono i ruoli di RUP, di Ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici, di direttore dell'esecuzione e di verifica di conformità in caso di acquisizione di forniture o servizi, nonché i loro collaboratori interni.
6. Nello specifico, partecipano alla ripartizione del Fondo:
 - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando (Centrale Unica di Committenza);
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
7. Per i compiti svolti dal personale di una Centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto dell'Ente, può essere riconosciuta, su richiesta della Centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo per le funzioni tecniche espletate in relazione alla specifica procedura svolta.
8. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 113 del Codice dei contratti.
9. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Art. 6 – Conferimento degli incarichi e individuazione del personale

1. L'affidamento dell'incarico per lo svolgimento delle attività di che trattasi è effettuato con provvedimento scritto motivato del Responsabile del Settore competente per la singola procedura di acquisizione di lavori, servizi o forniture, sentito il Responsabile del procedimento ove diverso, garantendo una opportuna rotazione del personale e tenendo conto di eventuali situazioni di conflitto di interessi.
2. L'affidamento dell'attività di Responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione è effettuata dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con provvedimento scritto motivato, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La Stazione appaltante, se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, nomina, per ciascuno delle procedure di acquisizione, un Responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile

del Settore organizzativo funzionalmente competente per l'intervento, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di Responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

3. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il Responsabile unico del procedimento ove diverso, con provvedimento del Responsabile del Settore preposto all'intervento, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
4. Lo stesso Responsabile del Settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi di cui ai commi precedenti in ogni momento, sentito il Responsabile unico del procedimento ove diverso. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione all'intervento eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del Settore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
5. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera, del lavoro, del servizio o della fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché i nominativi del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 7, comma 1.
6. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile preposto al Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

7. Nell'atto di conferimento dell'incarico di componente del Gruppo di lavoro:
 - a) deve essere individuata la spesa da effettuare per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio dell'Ente;
 - b) deve essere individuato l'elenco nominativo dei dipendenti componenti il Gruppo di lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale, vale a dire la categoria di appartenenza, l'incarico conferito e le specifiche prestazioni da svolgere;
 - c) sono indicati i compiti e i tempi assegnati a ciascuno con riferimento allo specifico incarico ricoperto;
 - d) deve essere prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti.
8. L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione dal Responsabile di Settore competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo art. 12 del presente regolamento.
9. Nel prospetto allegato sub A) al presente regolamento è riportato un modello di scheda per la costituzione del Gruppo di lavoro con riferimento alle procedure per l'acquisizione di lavori o di servizi/forniture.

Art. 7 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il Responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8 - Rapporti con altri Enti pubblici

1. È possibile istituire Gruppi di lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; in tal caso, questi partecipano alla ripartizione del Fondo incentivi.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti del Comune di Sant'Angelo a Cupolo che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare

all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici e, in particolare, segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9 – Quantificazione del Fondo

1. Ai fini della quantificazione dell'importo complessivo del Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche e per l'innovazione relativo a ciascun anno, per i contratti aventi ad oggetto lavori pubblici, l'intervento viene imputato all'anno di approvazione del progetto esecutivo o comunque del progetto posto a base di gara. Per gli altri contratti di acquisizione di servizi o forniture, l'intervento viene imputato all'anno in cui è stato adottato l'atto di affidamento della prestazione oggetto del servizio o della fornitura.
2. A tal fine, viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture inseriti negli stati di previsione della spesa o nel bilancio dell'Ente ed effettivamente eseguiti nell'anno di riferimento e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno di riferimento (F anno x).
3. Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione della quota del Fondo destinata a finanziare gli incentivi per funzioni tecniche (ΣC anno x). L'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.
4. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici.
5. Sono, altresì, ammessi all'incentivazione i contratti per acquisizione di forniture o servizi di importo superiore a 10.000 euro. Tuttavia, in ogni caso la disciplina dell'incentivo connesso allo svolgimento di funzioni tecniche dettata dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 si applica agli appalti relativi a servizi o forniture solo a condizione e nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
6. All'interno della misura massima pari al 2 (due) per cento dell'importo delle acquisizioni di lavori, servizi o forniture posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), l'importo complessivo del Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche e per l'innovazione relativo a ciascun anno è quantificato nella misura variabile tenendo conto del diverso importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), con le modalità previste dall'art. 4, co. 6, del presente regolamento.

Art. 10 - Quantificazione della quota del Fondo destinata all'innovazione

1. Il 20% dell'importo complessivo del Fondo quantificato per ciascuna annualità (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle seguenti finalità:
 - l'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge n. 196/1997;
 - lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori.
2. Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte del Fondo destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dal personale interno (FF anno x).

Art. 11 – Quantificazione della quota complessiva del Fondo destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche (FF) e ripartizione di tale quota tra i singoli interventi (FF singolo)

1. L'80 per cento dell'importo complessivo del Fondo quantificato per ciascuna annualità è destinato a finanziare l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dal personale interno, per lo svolgimento delle attività tassative di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Pertanto, l'80 per cento dell'importo complessivo del Fondo (F anno x), così come quantificato ai sensi del precedente art. 9, costituisce il Fondo per **Funzioni Tecniche** dell'anno x (FF anno x).
3. L'importo destinato all'incentivazione delle funzioni tecniche è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.
4. Per i contratti di lavori, servizi e forniture finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, la quota dell'importo complessivo del Fondo quantificato per ciascuna annualità che è destinata a finanziare l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dal personale interno è pari al 100%.
5. Le risorse incluse nel fondo destinato annualmente all'incentivazione delle funzioni tecniche (FF anno x) sono ripartite tra i singoli interventi da finanziare tenendo conto della somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo nel corso del medesimo anno, con le modalità indicate nel comma seguente.
6. La quota dell'importo complessivo del Fondo quantificato per ciascuna annualità che è destinata a finanziare l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dal personale interno è ripartita tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione: $FF\ singolo\ (i) = (FF\ anno\ x / \Sigma C\ anno\ x) * C(i)$;

Dove:

- **FFsingolo (i)** è l'importo della quota del Fondo destinata agli incentivi per funzioni tecniche per il singolo intervento (i);
- **FF anno x** è l'importo complessivo della quota del Fondo destinata agli incentivi per funzioni tecniche, calcolato secondo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo;
- **$\Sigma C\ anno\ x$** è la somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo, calcolato ai sensi dell'art. 9;
- **C(i)** è l'importo del contratto (i) determinato come previsto all'art. 9.

Art. 12 - Ripartizione dell'importo del Fondo destinato a finanziare l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dal personale interno per ciascun singolo intervento [FFsingolo (i)] tra i vari dipendenti che hanno partecipato alle attività tecniche connesse all'intervento medesimo

1. Nel caso di procedure di acquisizione di lavori, la ripartizione dell'importo del Fondo destinato a finanziare l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dal personale interno per ciascun singolo intervento [FFsingolo (i)] tra i vari dipendenti che hanno partecipato alle attività tecniche connesse all'intervento medesimo avviene con riferimento alle seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure di seguito indicate, se eseguite da personale interno del Comune di Sant'Angelo a Cupolo o di altre Amministrazioni aggiudicatrici che siano stati formalmente incaricati dell'espletamento delle medesime attività:

Per lavori ed opere		
1	Pianificazione - Verifica preventiva dei progetti – Procedura di gara	16%
2	Responsabile del Procedimento - Collaboratori	46%
3	Progettazione	0%
4	Direzione, contabilità	33%
5	Collaudo e/o Verifica di conformità	5%
	TOTALE	100%

Per servizi e forniture		
1	Pianificazione – predisposizione controlli procedure di gara	15%
2	Responsabile del Procedimento - Collaboratori	45%
3	Progettazione	0%
4	Direzione dell'esecuzione del contratto	35%
5	CER e/o Verifica di conformità	5%
	TOTALE	100%

2. Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 5) deve essere pari a 100.
3. A loro volta, le percentuali di ripartizione degli incentivi individuate ai commi precedenti sono ulteriormente suddivise con le seguenti modalità:

SCHEMA DETERMINAZIONE FONDO INCENTIVANTE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 - LAVORI			
Lavori di :			
CUP		CIG:	
A- Importo complessivo dei lavori a base di gara:	€ -	% di riduzione in relazione all'entità dell'importo a base di gara	
B - Percentuale di riduzione in relazione all'entità dell'opera	0%	0%	Da € 0,00 ad inferiore ad € 1.000.000,00
C - Importo totale del Fondo Incentivante = A*2%*(1-B)	€ -	5%	da € 1.000.000,00 fino a

			€ 3.000.000,00
D- Onorario lordo da ripartire onorario = $A*2% *80%*(1-B)$	€ -	10%	da € 3.000.000,01 fino a € 5.548.000,00
E- Importo a Favore del Fondo per l'Innovazione = $A*2%*20%*(1-B)$	€ -	20% oltre	Da € 5.548.000,01
F- Contributi previdenziali pari al 32,3% (23,8 CPDEL + 8,5% IRAP) di (D)	€ -		
G - Onorario netto spettante	€ -		
Qualifiche	H- Aliquote spettanti	I - Sotto aliquote	M- Importi lordo spettante (D*I)
1- Pianificazione - Verifica preventiva dei progetti	16%		
1.1 Programmazione della spesa		2%	€
1.2 Verifica Validazione dei progetti		8%	€
1.3 Predisposizione bandi e procedure di gara		3%	€
1.4 Verifica requisiti partecipanti		3%	€
2. Responsabile del procedimento – Collaboratori Tecnici / Amministrativi /Contabili	46%		
2.1 RUP per la fase di progettazione		10%	€
2.2 RUP per la fase di affidamento		8%	€
2.3 RUP per la fase di esecuzione		15%	€
2.4 Responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs 81/2008		5%	
2.5 Collaboratori amministrativi (gestione amministrativa predisposizione atti, banche dati, rapporti ANAC, Osservatorio LL.PP, BDAP ecc .)		4%	€
2.6 Collaboratori Tecnici/Contabili/Amministrativi (certificazione della spesa, rendicontazione)		4%	€
3. Progettazione	0 %		
4. Direzione, contabilità	33%		
4.1 Ufficio Direzione lavori / esecuzione,		30%	€
4.2 Coordinatore sicurezza in fase esecutiva		3%	€
5. Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	5%		
5.1 Certificatore energetico		1%	€
5.2 Collaudo / certificato regolare esecuzione		3%	€
5.3 Collaudi statico		1%	€
	100%		€

SCHEMA DETERMINAZIONE FONDO INCENTIVANTE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 - FORNITURE / SERVIZI			
Fornitura / Servizio di :			
CUP	CIG:		
A- Importo complessivo dei lavori a base di gara:	€ -	% di riduzione in relazione all'entità dell'importo a base di gara	
B - Percentuale di riduzione in relazione all'entità dell'opera	0%	0%	Da € 0,00 ad inferiore ad € 40.000,00
C - Importo totale del Fondo Incentivante = $A*2%*(1-B)$	€ -	5%	da € 40.000,00 fino a € 100.000,00
D- Onorario lordo da ripartire onorario = $A*2% *80%*(1-B)$	€ -	10%	da € 100.000,01 fino a € 221.000,00
E- Importo a Favore del Fondo per l'Innovazione = $A*2%*20%*(1-B)$	€ -	15% oltre	Da € 221.000,01
F- Contributi previdenziali pari al 32,3% (23,8 CPDEL + 8,5% IRAP) di (D)	€ -		
G - Onorario netto spettante	€ -		
Qualifiche	H- Aliquote spettanti	I - Sotto aliquote	M- Importi lordo spettante (D*I)
1- Pianificazione - Verifica preventiva dei progetti	15%		
1.1 Programmazione della spesa		2%	€
1.2 Predisposizione bandi e procedure di gara		10%	€

1.3 Verifica requisiti partecipanti		3%	€
2. Responsabile del procedimento – Collaboratori Tecnici / Amministrativi /Contabili	45%		
2.1 RUP per la fase di progettazione		10%	€
2.2 RUP per la fase di affidamento		10%	€
2.3 RUP per la fase di esecuzione		15%	€
2.5 Collaboratori amministrativi (gestione amministrativa predisposizione atti, banche dati, rapporti ANAC, Osservatorio LL.PP, BDAP ecc .)		10%	€
3. Progettazione	0 %		
4. Direzione dell'Esecuzione	35%		
4.1 Direzione dell'Esecuzione		30%	€
4.2 Collaboratori Amministrativi		5%	€
5. C.R.E. Verifica di conformità	5%		
5.1 CRE Verifica di conformità		5%	€
	100%		€

4. Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale erogata sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.
5. Qualora il Responsabile del Settore ritenga di non nominare collaboratori (tecnici o amministrativi), le percentuali di ripartizione dell'incentivo ad essi corrispondenti saranno corrisposte in aggiunta al Responsabile del procedimento.
6. Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, al medesimo spetta un compenso pari alla somma dei compensi spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso soggetto assume su di sé nell'ambito del contratto.
7. La ripartizione dell'importo del Fondo destinato a finanziare l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dal personale interno per ciascun singolo intervento [FFsingolo (i)] è operata dal Responsabile di Settore competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività effettivamente svolte dai dipendenti investiti dei diversi incarichi.
8. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti all'interno del Gruppo di lavoro, sarà effettuata una ripartizione dell'incentivo tra di essi in base ed in proporzione alle attività effettivamente espletate, come attestato dal Responsabile del Settore.
9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento positivo, incrementano la quota del Fondo di cui al presente regolamento.
10. È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali sopra indicate, comunque non eccedenti il limite massimo dell'incentivo previsto, qualora venga attestata dal Responsabile del procedimento una complessità dell'attività, non prevedibile, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.
11. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal Responsabile del Settore competente per l'intervento, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del Responsabile del procedimento.
12. Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee Guida approvate in materia dall'A.N.AC.

Art. 13 – Liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione del Fondo destinato a finanziare l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dal personale interno per ciascun singolo intervento [FFsingolo (i)] di cui al precedente art. 12 è effettuata al termine e sulla scorta della regolare esecuzione del contratto di lavori, servizi o forniture, secondo le quote indicate nelle tabelle riportate nel precedente art. 12 e con le modalità indicate nel prospetto di cui al successivo comma 6 del presente articolo.
2. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Settore competente, previo accertamento delle specifiche attività effettivamente svolte dai dipendenti investiti dei diversi incarichi. Ai fini della attribuzione del compenso incentivante, il Responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
3. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, la quota complessiva del Fondo destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche [FFsingolo (i)] viene decurtata in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Ai fini della corresponsione degli incentivi sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali. A mente dell'art. 31, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016, *“Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113”*.
5. In sede di liquidazione degli incentivi, il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, con esclusione del trattamento economico derivante dagli incentivi medesimi.

6. I tempi per la corresponsione degli incentivi e i criteri di attribuzione al personale sono dettagliati nella tabella seguente:

FASE DELLA LIQUIDAZIONE				
Qualifiche	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione appalto	In percentuale dell'avanzamento lavori	Approvazione atti finali del contratto
1- Verifica preventiva dei progetti				
1.1 Programmazione della spesa	100%			
1.2 Verificatore	100%			
1.3 Predisposizione procedure di gara		100%		
1.4 verifica requisiti partecipanti		100%		
2. Responsabile del procedimento				
2.1 RUP per tutte le fasi di progettazione	100%			
2.2 RUP per la fase di affidamento		100%		
2.3 RUP per la fase di esecuzione			80%	20%
2.4 Collaboratori amministrativi (gestione amministrativa predisposizione atti, banche dati, rapporti ANAC, Osservatorio LL.PP, BDAP ecc .)	20%	30%	30%	20%
2.5 Collaboratori Contabili/amministrativi (certificazione della spesa, rendicontazione)			80%	20%
3. Progettazione				
4. Direzione, contabilità				
4.1 Ufficio Direzione lavori / esecuzione,			80%	20%
4.2 Coordinatore sicurezza in fase esecutiva			80%	20%
5. Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione				
5.1 Certificatore energetico				100%
5.2 Collaudo /certificate regolare esecuzione				100%
5.3 Collaudi statico				100%
5.4 Direzione esecuzione del contatto				100%

Art. 14 – Ore di lavoro straordinario

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse, su autorizzazione del Responsabile del Settore preposto, prestare ore di lavoro straordinario ritenute necessarie dal Responsabile Unico del Procedimento per il rispetto della tempistica, non può richiedere la loro retribuzione ma solo il recupero delle stesse.
2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

Art. 15 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione

1. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per gli incentivi e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma precedente.
3. Le risorse del Fondo che sono destinate all'innovazione sono ripartite in sede di Piano Esecutivo di Gestione secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 16 - Decurtazione dell'incentivo ai sensi dell'art. 113, co. 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016

1. Il Responsabile del Settore competente per l'intervento, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 12.
2. Nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, la quota complessiva del Fondo destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche viene decurtata in proporzione all'incremento del tempo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Più precisamente:
 - a) in caso di incremento dei tempi fino al 15 per cento rispetto ai tempi dell'intervento inizialmente previsti, gli importi degli incentivi sono ridotti in misura pari al 10 per cento;
 - b) in caso di incremento dei tempi fino al 30 per cento rispetto ai tempi dell'intervento inizialmente previsti, gli importi degli incentivi sono ridotti in misura pari al 20 per cento;
 - c) in caso di incremento dei tempi fino al 50 per cento rispetto ai tempi dell'intervento inizialmente previsti, gli importi degli incentivi sono ridotti in misura pari al 30 per cento;
 - d) in caso di incremento dei tempi oltre il 50 per cento rispetto ai tempi dell'intervento inizialmente previsti, gli importi degli incentivi sono azzerati.
3. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, depurato del ribasso d'asta offerto, la quota complessiva del Fondo destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche viene decurtata in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Più precisamente:
 - a) in caso di incremento dei costi fino al 10 per cento rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto nel quadro economico, gli importi degli incentivi sono ridotti in misura pari al 20 per cento;
 - b) in caso di incremento dei costi fino al 20 per cento rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto nel quadro economico, gli importi degli incentivi sono ridotti in misura pari al 30 per cento;
 - c) in caso di incremento dei costi fino al 30 per cento rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto nel quadro economico, gli importi degli incentivi sono ridotti in misura pari al 50 per cento;
 - d) in caso di incremento dei costi oltre il 30 per cento rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto nel quadro economico, gli importi degli incentivi sono azzerati.

4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi dell'opera, lavoro, servizio o fornitura che incrementi di costi rispetto al quadro economico, per le attività indicate dal comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici si applicano le percentuali di riduzione previste dai commi precedenti, le quali si sommano le une alle altre.
5. La riduzione dell'incentivo sarà operata solo nei confronti dei dipendenti che siano responsabili delle specifiche attività, tra quelle tassativamente previste e suscettibili di incentivazione, alle quali siano ascrivibili i ritardi o gli incrementi del costo dell'intervento.
6. Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'intervento o l'incremento dei costi, pur essendo imputabili al personale interno, non siano addebitabili ad uno o più soggetti specificamente determinati, la riduzione dell'incentivo sarà operata genericamente nei confronti di tutto il personale coinvolto nell'incentivazione con riferimento allo specifico intervento.
7. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti fattispecie:
 - incrementi di costo, sospensioni, proroghe o altre motivazioni collegate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, co. 1, lett. a), b), c), d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016;
 - sospensioni e proroghe dei lavori giustificate da ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione appaltante o altre motivate ragioni estranee al personale coinvolto nell'incentivazione;
 - ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico che esegue il contratto e soggetti a penale per ritardo.
8. Saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti;
 - b) il RUP nel caso di violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - c) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dell'esecuzione o del collaudo o verifica di conformità o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché i dipendenti incaricati del controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
9. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte.

Articolo 17 - Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo o esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.
2. Ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016, i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo art. 24 sono firmati da dipendenti delle Amministrazioni di norma abilitati all'esercizio della professione ed in regola con gli obblighi formativi ponendo, di fatto, a carico della Stazione appaltante le polizze assicurative per la

copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati sia della progettazione che delle funzioni di RUP. Ricadono, altresì, in capo alla Stazione appaltante la “specifica formazione professionale” – soggetta a costante aggiornamento – del RUP e dei propri dipendenti incaricati della progettazione.

Art. 18 - Informazione e pubblicità

3. L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Articolo 19 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20 - Collegio di raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di intraprendere qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di “raffreddamento dei conflitti” così composto:
 - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
 - b) Responsabile del Settore interessato;
 - c) Rappresentante della R.S.U;
 - d) Sindaco o suo delegato.
2. Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
3. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime. l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, l'importo del Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche e per l'innovazione è da calcolare in relazione ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.04.2016, nonché in relazione ai contratti per acquisizione di lavori, servizi o forniture affidati dopo il 19.04.2016.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Articolo 23 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, nonché con la definitiva approvazione da parte dell'ANAC delle linee guida sia nel merito del profilo del R.U.P. che del profilo del progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza e collaudatore.

